



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 62

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

267^a seduta: giovedì 5 agosto 2021

Presidenza del presidente D'ALFONSO

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 6, 11
DE BERTOLDI (<i>Fdl</i>)	5
GUERRA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	3, 6, 10
TOFFANIN (<i>FIBP-UDC</i>)	10
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	12

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-02613, presentata dal senatore De Bertoldi.

GUERRA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, preciso in via preliminare che la natura «pagabile» o «non pagabile» dei crediti fiscali è un concetto di natura statistica, che rileva ai fini della compilazione dei conti nazionali.

Secondo le regole europee, i crediti «pagabili» sono quelli che si può prevedere con ragionevole certezza saranno integralmente fruiti dal beneficiario indipendentemente dalla dimensione del debito fiscale di quest'ultimo al momento della maturazione degli stessi, mediante rimborso o grazie alla possibilità di utilizzarli in compensazione con le somme dovute nelle annualità successive. Tali crediti determinano l'insorgenza di un debito di importo certo dello Stato nei confronti del beneficiario e devono pertanto essere registrati in spesa, con impatto sull'indebitamento netto nell'anno in cui sorge il diritto al beneficio per l'intero importo spettante (in base al principio della competenza economica), indipendentemente dall'effettivo profilo temporale di utilizzo degli stessi.

Viceversa, i crediti «non pagabili» diventano inesigibili una volta superato il limite della capienza fiscale. Essi sono registrati come riduzione delle entrate fiscali, con impatto sull'indebitamento netto negli anni in cui vengono effettivamente utilizzati dal contribuente.

In entrambi i casi, la modalità tecnica con la quale il soggetto beneficiario fruisce della misura è la riduzione dei versamenti fiscali. È solo in sede di compilazione dei conti nazionali che le misure pagabili sono rappresentate nei conti come spesa, provvedendo quindi a rettificare in aumento le corrispondenti entrate fiscali, che in questo caso sono quantificate «al lordo» delle compensazioni effettuate dai contribuenti.

Occorre precisare che quella descritta non rappresenta una nuova regola indirizzata solo alla misura Transizione 4.0. Giova ricordare infatti che la maggior parte dei crediti d'imposta esistenti, con poche eccezioni,

è registrata come spesa. Ciò avviene, di norma, a invarianza sul *deficit*, laddove le regole di registrazione contabile prevedono l'utilizzo del criterio della cassa per entrambi i flussi in entrata e in uscita.

Viceversa, potrebbero determinarsi effetti sul *deficit* in alcuni esercizi, legati all'eventuale disallineamento temporale fra dati di cassa e di competenza, che tenderebbero comunque a riassorbirsi negli anni successivi.

Questo è, in particolare, il caso dei crediti che prevedono un utilizzo ripartito su più anni del credito maturato. Ai fini della corretta registrazione sui conti e a garanzia dell'equilibrio dei saldi in ciascun esercizio, assume dunque rilevanza il riconoscimento della natura dei crediti, nonché delle modalità con le quali le misure devono essere contabilizzate (se cioè in base al criterio della cassa ovvero a quello della competenza).

La distinzione fra le due categorie di crediti origina dalla circostanza che i crediti pagabili possono essere fruiti dai soggetti beneficiari sino a completo esaurimento e quindi in via del tutto indipendente dall'effettivo debito fiscale, anche qualora essi non possano essere richiesti a rimborso, ma unicamente utilizzati nelle annualità successive.

In altri termini, si tratta di un'agevolazione di importo certo che lo Stato intende erogare ai beneficiari e che nella fattispecie assume la forma di una riduzione del gettito fiscale, ma che potrebbe altresì essere erogata in forma diretta come sussidio.

I crediti «non pagabili» sono normalmente utilizzati in sede di dichiarazione dei redditi, nella quale il credito emerge nella forma della detrazione fiscale. In questo senso, il cosiddetto superbonus non rappresenta un'eccezione, nascendo appunto come detrazione fiscale. Tuttavia, l'aspetto di novità deriva dalla possibilità di trasformazione della detrazione in credito d'imposta a seguito della cessione a soggetti terzi, ancorché con la condizione di poter essere fruito dal cessionario con i medesimi limiti e modalità del primo beneficiario.

Con riferimento a questa misura, proprio per le sue caratteristiche peculiari – come evidenziato nel parere reso da Eurostat il 10 giugno 2021 – sono peraltro in corso riflessioni per comprendere se la trasferibilità del credito, che amplia significativamente la probabilità di effettivo utilizzo dell'agevolazione ben oltre la capienza fiscale del primo beneficiario, non comporti altresì il cambiamento della natura del credito da non pagabile a pagabile.

La fattispecie non è esplicitamente regolamentata nel SEC (Sistema europeo dei conti nazionali e regionali) o nel Manuale sul *deficit* e sul debito e richiederà approfondimenti nelle competenti sedi europee per pervenire a una decisione sul trattamento contabile, che dovrà essere attuata da tutti gli Stati membri. Il nostro Paese parteciperà attivamente alla definizione delle nuove regole. Il SEC 2010 e il Manuale sul *deficit* e sul debito individuano i principi generali in relazione ai quali devono essere redatti i conti nazionali, nell'ottica di rendere armonizzate le statistiche a livello europeo; per le singole operazioni non chiaramente identificate nel regolamento e nel manuale occorre desumere anche in via interpretativa il trat-

tamento applicabile, sempre nella prospettiva di far prevalere la sostanza sulla forma. Per tale motivo, non rileva solo la forma (quella ad esempio del credito fiscale) attraverso la quale la misura viene fruita dal beneficiario, ma la sostanza dell'agevolazione.

Secondo l'analisi condotta da Istat e in base al pronunciamento di Eurostat, il credito Transizione 4.0 ricade nella categoria dei crediti «pagabili» perché, diversamente dal superbonus, non comporta la perdita del beneficio in assenza di capienza fiscale nell'anno in cui ne è consentito l'utilizzo; non nasce come detrazione fiscale utilizzabile solo a riduzione delle imposte sul reddito, ma direttamente come credito che, a ulteriore riprova della sostanziale certezza di una piena fruizione dello stesso, può essere utilizzato in compensazione di qualunque debito fiscale e contributivo, direttamente afferente al reddito del beneficiario (ad esempio, può essere utilizzato per compensare i versamenti da effettuare in qualità di sostituti d'imposta).

Ciò premesso, acquisito il parere delle autorità statistiche sulla natura dei due crediti, si deduce che il credito di Transizione 4.0, a differenza del superbonus, ha natura pagabile, indipendentemente dalla facoltà di cessione. Su questa base, in occasione della prossima manovra di bilancio, si lavorerà per rendere più efficiente l'utilizzo del credito, eventualmente anche valutando la possibilità di rendere ammissibile la facoltà di cessione, tenendo conto dei vincoli che riguardano i controlli successivi e garantendo la puntuale contabilizzazione degli effetti in ciascun anno di vigenza della misura.

DE BERTOLDI (*Fdi*). Signor Presidente, nel ringraziare il Sottosegretario per l'approfondimento svolto, mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta, della quale apprezzo soprattutto l'ultima parte, in cui si esprime la volontà dell'Esecutivo – e dall'opposizione faremo da stimolo al Governo su questo punto – di riformulare in una prossima manovra di bilancio il credito d'imposta da *Transition plan* 4.0, in modo tale da renderlo assimilabile anche formalmente al superbonus e quindi da riconoscere all'industria italiana e al nostro sistema economico un necessario e utile supporto.

Per quanto riguarda, invece, la parte che mi lascia insoddisfatto, ossia la prima, quella più corposa della risposta, nonostante tutto non condivido questa grossa differenza che viene informalmente introdotta sul concetto di pagabilità tra il superbonus 110 per cento e il credito d'imposta da *Transition plan* 4.0.

Ad ogni modo, senza entrare nel merito, voglio prendere come un auspicio la parte finale della risposta ed invito il Governo a lavorare fin d'ora per dare all'industria italiana questo credito d'imposta che potrebbe davvero significare molto per l'innovazione e la modernizzazione del nostro sistema industriale. Se il Governo su questo aspetto ci sarà e darà seguito non dico a questo impegno, ma alla promessa che questa risposta contiene, Fratelli d'Italia e l'opposizione svolgeranno un ruolo costruttivo e di supporto, poiché ci vogliamo confrontare.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02610, presentata dalla senatrice Toffanin.

GUERRA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, sentiti l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue, ricordando che la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo prevede la competenza concorrente del Ministero dello sviluppo economico per la parte concernente l'ammissibilità delle attività, la pertinenza e la congruità delle spese eleggibili alla disciplina agevolativa e la competenza dell'amministrazione finanziaria per la parte legata ai controlli sostanziali e documentali.

Nel caso in cui si rendano necessarie «valutazioni di carattere tecnico» in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, l'Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del decreto interministeriale del 27 maggio 2015, può avvalersi del supporto del Ministero dello sviluppo economico per ricevere pareri tecnici in merito alla quantificazione delle attività svolte dall'impresa, nonché sulla pertinenza e sulla congruità delle spese sostenute.

Il Ministero dello sviluppo economico evidenzia che, per quanto riguarda l'adempimento dell'onere di certificazione della documentazione contabile delle spese eleggibili previsto dalla disciplina, per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, l'onere della certificazione della documentazione contabile era previsto solo per le imprese non obbligate per legge al controllo legale dei conti, a nulla rilevando, ai fini dell'individuazione del soggetto incaricato di rilasciare la certificazione, la nomina volontaria di un organo di revisione del bilancio; essendo comunque necessario, per espressa previsione della stessa disciplina agevolativa, che il soggetto incaricato – anche o solo – della certificazione risultasse iscritto nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

A partire del 2018, invece, l'onere della certificazione è stato esteso anche alle imprese tenute per legge al controllo legale dei conti e, in tal caso, al rilascio della certificazione deve provvedere lo stesso soggetto incaricato del controllo legale dei conti.

Ciò posto, si rappresenta che, con la circolare del 9 febbraio 2018, n. 59990, il Ministero dello sviluppo economico ha evidenziato che l'individuazione delle attività ammissibili, previste dall'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, è stata condotta dal legislatore ricalcando le definizioni di «ricerca fondamentale», «ricerca applicata» e «sviluppo sperimentale» contenute nel paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», mutate nella sostanza da quelle adottate a livello internazionale per le rilevazioni statistiche nazionali in materia di spese in ricerca e svi-

luppo, secondo i criteri di classificazione definiti in ambito OCSE e, più in particolare, nel cosiddetto Manuale di Frascati.

Con la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, elaborata d'intesa tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, è stato altresì chiarito che «ai fini della corretta fruizione del credito di imposta, l'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'attività di controllo, verifica la sussistenza delle condizioni richieste dalla disciplina agevolativa, nonché l'ammissibilità delle attività e dei costi sulla base dei quali è stato determinato il credito d'imposta. Nel caso in cui si rendano necessarie "valutazioni di carattere tecnico" in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, il comma 2 dell'articolo 8 del decreto attuativo attribuisce all'Agenzia delle entrate la facoltà di richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere».

In ragione di tali chiarimenti, dunque, la valutazione della conformità delle attività svolte dal contribuente alla nozione di attività di ricerca e sviluppo può essere operata dall'amministrazione finanziaria con il supporto del Ministero dello sviluppo economico (Mise), ricorrendo le condizioni stabilite in base agli orientamenti interpretativi del Mise, di cui alla richiamata circolare n. 59990 del 9 febbraio 2018, ai fini dell'ammissibilità delle spese al credito qui in esame.

Inoltre, in merito all'affermazione della senatrice interrogante secondo cui l'attività ispettiva da parte delle Agenzia delle entrate non può prescindere dall'acquisizione del parere *ad hoc*, sui casi verificati, del Ministero dello sviluppo economico, in mancanza del quale gli accertamenti non possono essere ritenuti validi per carenza di motivazione e per infondatezza degli addebiti segnalati, si rappresenta che la richiesta di parere è espressamente prevista dalla norma come una facoltà, non un obbligo, per l'Agenzia delle entrate. Né, d'altra parte, l'acquisizione del parere del Mise deve intendersi limitata ai soli casi in cui sussista incertezza circa la qualificazione come attività di ricerca e sviluppo delle attività considerate eleggibili al credito d'imposta in esame da parte dei contribuenti.

Infatti, l'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale del 27 maggio 2015, attuativo della misura agevolativa, dispone che «Qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere».

Peraltro, la richiesta di parere al Ministero dello sviluppo economico viene esperita laddove si verta sull'ammissibilità di specifiche attività ovvero della pertinenza e congruità dei costi sostenuti, circostanze la cui verifica, attesa la tecnicità del riscontro, dev'essere effettuata a cura dell'amministrazione tecnica competente; viceversa, non è necessaria, laddove l'attività di controllo invece si sia limitata alla verifica della sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio.

Al riguardo, nella circolare n. 31/E del 2020, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che «(...) in relazione a talune fattispecie potrebbe non essere stato richiesto, in quanto facoltativo, il parere tecnico al Mise. Ferma restando l’opportunità di attivare la suddetta richiesta nelle situazioni caratterizzate da un grado di tecnicismo elevato o dall’assoluta novità della questione riscontrata, gli uffici, ricorrendone le condizioni, potranno procedere al recupero del credito d’imposta inesistente anche senza la previa acquisizione del parere tecnico del citato Ministero, laddove dovessero ritenere in base a proprie autonome valutazioni (tenuto conto altresì dei chiarimenti forniti sul tema nei documenti di prassi pubblicati o dell’assimilazione ad altre fattispecie già esaminate) che nella specifica fattispecie oggetto di controllo non ricorrano le condizioni di ammissibilità delle attività o delle spese al beneficio fiscale».

Inoltre, si evidenzia che, proprio al fine di agevolare la verifica della sussistenza degli elementi del credito d’imposta, a partire dal periodo d’imposta 2018, per effetto delle modifiche apportate alla disciplina agevolativa dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), è stato introdotto l’onere per le imprese, che intendono avvalersi della disciplina, di predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l’individuazione dei lavori ammissibili al credito d’imposta.

In ogni caso, si ritiene opportuno ricordare che, per consentire alle imprese di operare in situazioni di certezza agli effetti della disciplina agevolativa in esame (e di non incorrere quindi nelle sanzioni conseguenti), è riconosciuta alle stesse la possibilità di acquisire autonomamente il parere tecnico del Ministero dello sviluppo economico rispetto all’esistenza o meno dell’attività eleggibile o di presentare all’Agenzia delle entrate un’istanza di interpello ordinario per i dubbi interpretativi di carattere tributario, secondo le modalità richiamate nella menzionata circolare n. 31/E del 2020.

Con riferimento all’affermazione contenuta nel testo dell’interrogazione, secondo cui, a fronte di controlli che a posteriori rilevano l’assenza del presupposto costitutivo del credito d’imposta, l’attività ispettiva dell’Agenzia delle entrate debba essere ricondotta in un perimetro che non lasci spazio a interpretazioni aleatorie, si rappresenta che l’Agenzia delle entrate, nello svolgimento dell’attività istruttoria e di controllo (necessariamente successiva, essendo prevista la spendibilità autonoma del credito da parte del contribuente senza riscontri preventivi delle amministrazioni competenti) e nell’applicare le sanzioni conseguenti alle violazioni riscontrate, si è attenuta e si attiene alle disposizioni di riferimento.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, il comma 3 dell’articolo 8 del menzionato decreto 27 maggio 2015 dispone che l’Agenzia

delle entrate provveda al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

In particolare, riguardo alle sanzioni applicabili all'indebito utilizzo del credito d'imposta, si ricorda che, quando è utilizzato in compensazione un credito d'imposta inesistente, è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura del credito stesso (articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997), ove per inesistente si intende il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo – non necessariamente derivante da frode – e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli di cui agli articoli 36-*bis* e -*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Nel caso di specie, con la circolare n. 31/E del 2020, è stato precisato che «Con riferimento alle casistiche più ricorrenti di attività rappresentate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, giova ricordare che qualora a seguito dei summenzionati controlli sia accertato che le attività/spese sostenute non siano ammissibili al credito d'imposta ricerca e sviluppo si configura un'ipotesi di utilizzo di un credito "inesistente" per carenza totale o parziale del presupposto costitutivo (...)».

Tuttavia, per attenuare gli effetti riguardo all'aspetto sanzionatorio per il contribuente derivante dall'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (per la quale, peraltro, non si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), nel medesimo documento di prassi, è stato affermato che il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (cosiddetto ravvedimento), anche successivamente alla constatazione della violazione, ma comunque prima che sia stato notificato l'atto di recupero. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in ragione dell'emersione di «circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione», potranno applicare la predetta sanzione riducendola sino alla metà del minimo edittale, ai sensi del comma 4 all'articolo 7 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Il Ministero dello sviluppo economico osserva inoltre di aver segnalato alla competente direzione provinciale in molti interventi di risposta – con riguardo ai profili sanzionatori della disciplina del credito d'imposta, nei casi particolari in cui la fattispecie non presentasse specifiche criticità di tipo documentale e la questione attenesse essenzialmente alla verifica dei contenuti di novità e originalità delle attività svolte – l'opportunità di valutare l'applicabilità dell'esimente delle obiettive condizioni di incertezza.

Con riferimento alla richiesta del numero degli accertamenti effettuati ad oggi dall'Agenzia delle entrate in merito alla fruizione del credito d'imposta, si rappresenta che gli atti di recupero notificati nel quinquennio 2017-2021 (secondo i dati aggiornati al 30 giugno 2021) ammontano a

804 e i processi verbali di constatazione notificati (dai dati relativi a questi ultimi sono stati espunti i rilievi già confluiti in un atto di recupero e, pertanto, conteggiati nel numero di atti di recupero) sono 164.

Con riguardo, infine, alla richiesta del numero di pareri che, ad oggi, siano stati richiesti al Ministero dello sviluppo economico, si fa presente che gli stessi sono stati acquisiti direttamente dal citato Ministero e che, unitariamente, ricevono le richieste di parere da tutte le articolazioni dell'Agazia e della Guardia di finanza. A tale riguardo, il Mise precisa che oggi, oltre ai numerosi pareri tecnici resi all'Agazia delle entrate in relazione a istanze d'interpello ordinario (circa 60), sono stati emessi numerosi pareri tecnici (circa 70) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale del 27 maggio 2015, vale a dire su espressa richiesta degli uffici dell'Agazia delle entrate e dei nuclei della Guardia di finanza. Si tratta di circa 70 pareri.

TOFFANIN (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, nel ringraziare il sottosegretario Guerra, mi dichiaro parzialmente soddisfatta e chiedo di avere copia della risposta, che è assai complessa e articolata. Qualche passaggio è difficile da intuire e mi occorre un chiarimento. Vorrei sapere in particolare se la facoltà dell'Agazia delle entrate di chiedere il parere al Mise sia dettata da circolare o dal suddetto decreto ministeriale del 27 maggio 2015.

GUERRA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. La facoltà dell'Agazia delle entrate di chiedere il parere al Mise è stata introdotta dal decreto ministeriale del 27 maggio 2015 e poi è stata ripresa dalla circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, ma non c'è una norma di legge che imponga o preveda tale richiesta per il Mise; in sede di applicazione, è stato disciplinato questo ricorso come eventuale.

TOFFANIN (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, in effetti la mia interrogazione verteva sul fatto di poter fare chiarezza. Quando infatti non c'è una norma, come in questo caso, siamo nell'ambiguità, per cui dipende dall'arbitrarietà dell'Agazia delle entrate il fare questi controlli con o senza il parere tecnico del Mise. Mi chiedo se i Ministeri non ritengano opportuno definire e chiedere quali siano gli ambiti di competenza dell'Agazia delle entrate e del Mise. È notizia anche di oggi – mi riferisco a un articolo de «Il Sole 24 ORE» – che questi controlli fatti dall'Agazia delle entrate vengono messi in discussione.

Chiediamo dunque un chiarimento a livello normativo, e non può certo essere l'Agazia delle entrate a definirlo, perché quest'ultima non può entrare nel merito e capire il progetto che un'azienda mette in campo. Chiedo quindi, se possibile, che venga chiarito chi deve fare cosa, perché a tale riguardo non si può restare nell'ambiguità o nell'arbitrio delle competenze.

PRESIDENTE. Vorrei sollevare un argomento *a latere*, affinché diventi oggetto di ulteriore elaborazione nelle settimane seguenti. A volte gli operatori economici adottano investimenti innovativi, cercando poi copertura da parte della burocrazia dedicata, in termini di defiscalizzazione o di convenienze o di crediti riconducibili all'ordinamento tributario. Si verifica poi che un funzionario si trovi nella sua solitudine a giudicare la consistenza dell'innovativa; né ci si può aspettare che si faccia aiutare dai pregressi esperienziali, perché anche quella diventa un'interpretazione personalissima. Su questo confine, non si può essere lasciati soli nelle attività che devono essere portate avanti.

Secondo e ultimo punto: il diritto d'interpello fin dove lo portiamo? Potrebbe essere questa forma pattizia dell'esito dell'interpello a connettere in una *compliance* effettiva. Ci dobbiamo lavorare, ma non credo agli «assessori normativi», come abbiamo visto in Abruzzo, dov'è stato fatto un disastro facendo emendamenti su questioni delicatissime. Questi singoli interventi del legislatore magari risolvono un caso specifico, ma determinano un costo di sistema incredibile. Se qualcuno porta un interesse privato, non si può individuare una norma ad esso dedicata. Su queste partite, che hanno conseguenze di sistema, dovremmo tenere presente che per ogni problema singolo che risolviamo con una norma creiamo uno sfascio nella condotta generale dell'ordinario.

Ringrazio il sottosegretario Maria Cecilia Guerra per la sua disponibilità.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,40.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

DE BERTOLDI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

a seguito della richiesta inoltrata dall'ISTAT all'ufficio statistico dell'Unione europea EUROSTAT, in merito alle indicazioni da ricevere per il trattamento contabile delle detrazioni fiscali del «*bonus 110*» e del «*Transition plan 4.0*», l'organismo comunitario ha stabilito che, entrambe le detrazioni, devono essere classificate in modo diverso: «crediti fiscali non pagabili» quelle del «*bonus 110*» e «crediti fiscali pagabili» quelle del «*Transition plan 4.0*»;

l'impostazione di tali direttive, ad avviso dell'interrogante, risulta completamente errata, in quanto le espone misure agevolative fiscali rappresentano in realtà, entrambe, detrazioni di natura fiscale e alla scadenza, danno il diritto a scontare le tasse, ma non al rimborso *cash*; pertanto, a giudizio dell'interrogante, le detrazioni fiscali del «*Transition plan 4.0*» non possono essere classificate come sussidi, anche nel caso in cui riducano i contributi sociali delle imprese, poiché non generano alcuna spesa aggiuntiva per l'amministrazione dello Stato, ma in realtà hanno solo l'effetto di ridurre le entrate erariali future e pertanto ricadono anch'esse nella categoria dei «crediti fiscali non pagabili»;

al riguardo, l'interrogante evidenzia altresì che nella risposta da parte di EUROSTAT ed inviata all'ISTAT, è stato fatto riferimento al «*Manual on Government deficit and debt (MGDD)*, registrazione dei crediti fiscali, sezione 2.2.2» in cui si riporta la seguente delibera: «20. "Il SEC 2010 distingue due categorie di crediti d'imposta: 1) crediti d'imposta 'non esigibili' (noti anche come non rimborsabili), che sono quelli limitati all'importo del debito d'imposta durante l'esercizio (o più esercizi fiscali in cui è consentito il riporto). 28. 'i crediti d'imposta non esigibili sono trattati come entrate fiscali negative e non come spese, saranno iscritti quando sono utilizzati a riduzione del debito d'imposta, incidendo sui conti per l'esatto ammontare utilizzato ogni anno'"»;

l'interrogante rileva al riguardo che, alla luce di quanto riportato, gli effetti altamente negativi e penalizzanti dal punto di vista fiscale, nei confronti dell'Italia, in relazione alle indicazioni fornite dall'Ufficio statistico dell'Unione europea, oltre ad alimentare confusione (considerato il disordine generato tra sconti fiscali e sussidi inficiando le misure previste) evidenziano gravi responsabilità da parte dell'Istituto nazionale di statistica, in relazione alle argomentazioni infondate e pretestuose valutato che è stato considerato tale scenario come un sussidio che avrebbe dato

luogo ad un aumento di spesa pubblica, rendendo le detrazioni «*payable tax credit*»,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

se non convenga che sia urgente e necessario rivedere l'impostazione fornita da ISTAT sulla classificazione delle detrazioni del «Transition plan 4.0», attraverso iniziative anche in sede europea, finalizzate a riconsiderare le impostazioni di EUROSTAT sulla natura delle detrazioni del «Transition plan 4.0», che erroneamente sono state classificate come «crediti fiscali pagabili», in quanto non danno luogo ad alcuna spesa dello Stato, ma, in realtà, l'unico impatto sul bilancio pubblico si configura attraverso la riduzione delle entrate future, fiscali o contributive;

quali iniziative di competenza intenda di conseguenza intraprendere, al fine di garantire un quadro normativo in relazione a quanto esposto, certo e comprensibile, considerata l'evidente falla determinatasi nella politica fiscale attualmente prevista nel nostro Paese, ed evitare il perpetuarsi di tale inefficienza, anche in relazione all'obiettivo di approvare in tempi rapidi il «Superbonus industria», che consente l'estensione della cessione del credito, misura particolarmente attesa dalle imprese, al fine di disporre della necessaria liquidità aggiuntiva.

(3-02613)

TOFFANIN. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 35, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) e modificato dall'articolo 1, comma 209, della legge n. 160 del 2019, riconosce un credito d'imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo;

l'introduzione della misura ha avuto ampia ripercussione mediatica e ha indotto numerose imprese ad avvalersi dei benefici introdotti;

giòva evidenziare che mentre fino al 2017 la certificazione poteva essere rilasciata da un professionista terzo rispetto al fruitore anche nell'ipotesi in cui il beneficiario fosse dotato dell'organo di revisione, a partire dal 2018 tale possibilità è stata soppressa, per cui le società che hanno nominato un revisore non possono che rivolgersi a lui per la certificazione;

da tempo si stanno verificando situazioni poco chiare tra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti a causa di interpretazioni e indirizzi di prassi amministrativa oggetto dell'attuale attività ispettiva da parte degli uffici per valutare la corretta fruizione del credito d'imposta (a cui si aggiunge la posizione assunta dalla Corte di cassazione che con decisione n. 29717/2020 ha fatto coincidere il concetto di credito «non spettante» con quello di «credito inesistente»), sostenendo che devono considerarsi escluse dall'ambito di applicazione della misura le spese per attività di ricerca svolte da alcune imprese;

si sta riscontrando infatti che qualora il progetto avviato dovesse risultare non coerente con la norma ed emergesse un'indebita fruizione del credito, lo stesso viene considerato «inesistente», con conseguenze gravi per le aziende e gli imprenditori;

occorre evidenziare che l'attività ispettiva da parte dell'Agenzia delle entrate non può prescindere dall'acquisizione del parere *ad hoc*, sui casi verificati, del Ministero dello sviluppo economico, in mancanza del quale gli accertamenti non possono essere ritenuti validi per carenza di motivazione e per infondatezza degli addebiti segnalati;

da quanto sopra emerge l'impossibilità di definire un corretto perimetro applicativo delle norme;

l'articolo 23 della Costituzione, che tutela la libertà e la proprietà individuale, impone il rispetto della funzione primaria della legalità e, conseguentemente, il contenimento della discrezionalità finanziaria;

nel sistema tributario italiano, l'imposizione è un compito demandato alla legge e non ad atti della finanza che deve limitarsi a verificare l'esistenza di quanto stabilito dalle norme,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, ritengano di adottare misure volte a chiarire la portata della norma richiamata e ad indicare la sua corretta applicazione, al fine di evitare ulteriori gravi conseguenze per le imprese destinatarie, da parte dell'Agenzia delle entrate, di controlli a posteriori che rilevano indiscriminatamente l'assenza del presupposto costitutivo del credito d'imposta;

se non ritengano, in ogni caso, che l'attività ispettiva dell'Agenzia delle entrate debba essere ricondotta in un perimetro che non lasci spazio ad interpretazioni aleatorie alle quali inevitabilmente consegue incertezza applicativa delle norme;

quanti siano gli accertamenti effettuati ad oggi dall'Agenzia delle entrate in merito alla fruizione del credito d'imposta;

quanti pareri, ad oggi, siano stati richiesti al Ministero dello sviluppo economico

(3-02610)

